

ALLEGATO “C”

SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (LOTTO 1), DEL COMUNE DI VENTASSO (LOTTO 2) E DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (LOTTO 3), MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SITAR-ER RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI AI SERVIZI “AGENZIA DI STAMPA” (COD. 92400000-5),.

LOTTO 3

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto della procedura.

L'attività oggetto della presente gara è riferita al servizio di gestione dei servizi di ufficio stampa, e comunicazione sui principali social network, come di seguito dettagliata e obbligatoria ai sensi di legge per l'Ente pubblico.

L'ambito di competenza dei servizi da affidare è relativo ai seguenti oggetti:

- attività di informazione istituzionale diretta ai media (agenzie di stampa, quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive) con individuazione dei temi da comunicare, redazione ed invio di comunicati stampa, nonché attività relazionale con i media (nazionali, locali e specializzati);
- convocazione ed organizzazione di conferenze stampa e presenza alle stesse in occasione del verificarsi di eventi che possano accrescere la visibilità dell'Ente;
- newsletter istituzionali e altri prodotti editoriali, campagne stampa, interviste con gli amministratori, interventi del sindaco e degli assessori;
- presenza ai principali eventi organizzati dall'Amministrazione realizzazione di foto (che andranno a far parte dell'archivio comunale) e inoltre in giornata (per quanto possibile) dei comunicati di consuntivo.
- aggiornamento dei social network istituzionali (nello specifico facebook e twitter), inserendo quotidianamente le notizie di interesse per i cittadini e i comunicati stampa;
- promozione a livello mediatico di eventi , iniziative istituzionali dell'Ente;
- gestione delle informazioni relative alle opportunità per le imprese in termini di ricognizione, pubblicazione e diffusione.

Art. 2 Durata.

Il servizio è affidato per mesi dodici, prorogabili per la stessa durata, dalla data di stipula del contratto e verrà normalmente svolto dall'aggiudicatario in completa autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dall'organo politico dell'Ente, preposto all'attività di informazione istituzionale comunicazione e stampa.

Art. 3 Importo del servizio.

L'importo annuo del servizio di che trattasi a base d'asta viene fissato in € 6000,00 iva esclusa. Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale del prezzo offerto.

L'importo totale annuo stimato in caso di proroga per il secondo anno è pari ad € 6000,00 iva esclusa .

Art. 4 Personale utilizzato.

Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto il concorrente dovrà fare affidamento esclusivamente sul proprio personale.

Art. 5 Obblighi per il soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di:

- garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico con i tempi e le modalità richieste dal committente;
- avvalersi per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto di proprie attrezzature, salvo i casi previsti nel successivo art. 5;
- trasferire al committente la proprietà del lavoro effettuato che non potrà essere, a sua volta, ceduto a terzi neppure a titolo gratuito;
- garantire la continuità operativa del servizio nei luoghi di esecuzione previsti; Il soggetto affidatario ha, inoltre, l'obbligo di osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003.

Art. 6 Obblighi a carico dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante si obbliga a mettere a disposizione del concorrente affidatario i mezzi e i materiali necessari per far fronte ad operazioni da svolgere presso la sede comunale e accessorie rispetto alle attività oggetto dell'appalto quali ad esempio la riproduzione o l'elaborazione di materiale, dei comunicati e dei testi elaborati. Si obbliga altresì a mettere a disposizione dell'affidatario tutte le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento.

Il corrispettivo per la realizzazione del servizio di cui alla presente procedura, è quello dichiarato dall'affidatario nell'offerta economica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara; tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Il pagamento, a seguito di emissione di regolare fattura, sarà corrisposto in rate mensili posticipate; il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data dell'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della conformità delle prestazioni svolte rispetto alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 8 Obblighi della Ditta affidataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna a comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ente provvederà ad effettuare i pagamenti con le modalità previste dall'Art. 6 del presente capitolato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 Stipulazione del contratto.

Il contratto verrà stipulato attraverso il mediante scrittura privata previa verifica dei requisiti previsti dalla legge. Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario. Prima della firma del contratto si provvederà ad acquisire da parte dell'Ufficio contratti la seguente documentazione: Certificato Casellario Giudiziale, Certificato carichi pendenti, le informative e comunicazioni antimafia previste dalla legge e il D.U.R.C. (se ne ricorrono i presupposti)

Art. 10 Nullità, risoluzione del contratto e penali.

A pena di nullità, è vietato all'affidatario cedere il contratto. Il contratto s'intenderà risolto al verificarsi di una delle ipotesi sotto descritte:

- a) liquidazione o cessazione dell'attività;
- b) dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della Ditta affidataria;
- c) applicazione di 5 penali nel corso della vigenza contrattuale.
- d) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non risolte dalla ditta a seguito di formale diffida ad adempiere;

- e) impiego di personale o attrezzature non qualificati o non sufficienti a garantire la corretta esecuzione del servizio;
- f) sospensione non autorizzata del servizio;
- g) violazione del divieto di subappalto;
- h) gravi ritardi nella realizzazione e/o consegna del prodotto

L'Unione ha la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di seguito elencate: € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle specifiche iniziative di comunicazione che verranno assegnate dall'Ente affidatario del servizio. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sopradette verranno contestati per iscritto all'affidatario, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o P.E.C., e quest'ultima dovrà fare pervenire all'Ente, sempre mediante lettera raccomandata a.r. o P.E.C., entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Art. 11 Responsabilità.

La Ditta affidataria del servizio solleva l'Ente e da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione del servizio ed allo svolgimento delle relative attività. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 12 Trattamento dei dati personali.

Si precisa che, in relazione al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 « Codice in materia di protezione dei dati personali », i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Art. 13 Controversie - Foro competente. Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il soggetto aggiudicatario e l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 13 Codice di Comportamento.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza della del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.